

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 13369 del 01/07/2024 BOLOGNA

Proposta:	DPG/2024/13960 del 01/07/2024
Struttura proponente:	SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Oggetto:	LR 4/2018, ART. 11: PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (SCREENING) RELATIVO AL PROGETTO "RISTRUTTURAZIONE DI RICOVERI PER ALLEVAMENTO SUINO A CICLO CHIUSO CON INCREMENTO DI CAPI", LOCALIZZATO NEL COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO (RE), PROPOSTO DA CENTRO SELEZIONE SUINI S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA
Autorità emanante:	IL RESPONSABILE - AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI
Firmatario:	DENIS BARBIERI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale
Responsabile del procedimento:	Denis Barbieri

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

PREMESSO CHE:

il proponente Centro Selezione Suini S.r.l. Società Agricola, con sede legale in Bagnolo in Piano (RE), ha presentato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18 aprile 2018, n.4 *"disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti"*, l'istanza per l'avvio della verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativa al progetto *"ristrutturazione di ricoveri per allevamento suino a ciclo chiuso con incremento di capi"*, localizzato nel comune di Bagnolo in Piano (RE), alla Regione Emilia-Romagna (acquisita al prot. PG.2024.0104917 del 02 febbraio 2024) e all'ARPAE di Reggio Emilia;

in applicazione della l.r. 13/2015 *"riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni"*, le competenze relative alle procedure di valutazione ambientale di cui agli allegati A.2 e B.2 della l.r. 4/2018 sono della Regione Emilia-Romagna che le esercita previa istruttoria di ARPAE;

nel caso di specie il responsabile di tale fase è il dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE di Reggio Emilia che, terminata l'istruttoria del progetto in oggetto, ha inviato la Relazione conclusiva per la procedura di verifica acquisita con nota prot. PG.2024.0697493 del 26 giugno 2024 precisando che vista la documentazione inviata e le valutazioni effettuate non riteneva la necessità di sottoposizione del progetto alla successiva procedura di VIA; la Posizione di Elevata Qualificazione di riferimento dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna provvede alla formalizzazione dell'atto dirigenziale per la successiva assunzione da parte del dirigente regionale;

le spese istruttorie relative alla procedura predetta, a carico del proponente, sono state correttamente versate ad ARPAE, ai sensi dell'art. 31 della l.r. 4/2018;

il progetto è assoggettato a procedura di screening in quanto ricade tra quelli di cui all'Allegato B della l.r. 4/2018, nella categoria B.2.60: *"modifica ed estensione di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni sull'ambiente"* in quanto modifica di un impianto esistente rientrante nella categoria A.2.10: *"Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o*

di suini con più di: - 85.000 posti per polli da ingrasso; - 60.000 posti per galline; - 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 chilogrammi) o 900 posti per scrofe”;

il progetto prevede la modifica dell'allevamento di suini e consiste nella ristrutturazione di due strutture per la stabulazione esistenti con un incremento del numero complessivo di capi allevati da 9.891 a 12.412 capi e nella sostituzione di due lagoni per lo stoccaggio dei liquami con sacconi plastomerici;

con nota dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia - Romagna, (prot. n. PG.2024.0128359 del 09 febbraio 2024) sono state richieste integrazioni al progetto presentato;

il proponente ha inviato le integrazioni richieste che sono state acquisite al prot. n. PG.2024.0186081 del 22 febbraio 2024;

con nota di ARPAE Di Reggio Emilia (acquisita al prot. reg. con PG.2024.0203615 del 27 febbraio 2024), è stata data comunicazione della presentazione dell'istanza agli Enti interessati alla realizzazione del progetto e della pubblicazione del progetto presentato, sul sito web regionale delle valutazioni ambientali all'indirizzo: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb;>

allo stesso indirizzo sono consultabili tutte le note citate relative al procedimento in oggetto;

il proponente ha chiesto nella istanza di attivazione della procedura di screening all'Autorità competente che siano specificate le condizioni ambientali necessarie e vincolanti per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi così come previsto dall'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 *"norme in materia ambientale"*;

durante la fase istruttoria sono stati richiesti, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del d.lgs. 152/06, chiarimenti e integrazioni al proponente con nota prot. PG.2024.0364763 del 05 aprile 2024 e prot. ARPAE n. 67502 dell'11 aprile 2024;

il proponente successivamente ha chiesto, con nota acquisita agli atti con PG.2024.395232 del 15 aprile 2024, la sospensione dei termini di 45 giorni ai sensi dell'art. 19, comma 6 del d.lgs. 152/06 per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti;

l'autorità competente con nota prot. PG.2024.397842 del

16 aprile 2024 ha concesso la sospensione dei termini richiesti;

il proponente ha inviato le integrazioni richieste entro i termini con nota acquisita agli atti con PG.2024.508348 del 20 maggio 2024;

il proponente ha inviato ulteriori chiarimenti volontari acquisiti agli atti regionali con prot. PG.2024.0311764 del 22 marzo 2024 e PG.2024.571934 del 03 giugno 2024;

DATO ATTO CHE:

gli elaborati sono stati pubblicati per 30 giorni consecutivi a far data dal 29 febbraio 2024, al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

nel periodo di avviso della pubblicazione degli elaborati non sono pervenute osservazioni da parte dei cittadini;

durante tale periodo sono state acquisite le seguenti osservazioni/contributi da parte degli Enti interessati alla realizzazione del progetto:

1. la Provincia di Reggio Emilia ha trasmesso la nota acquisita da ARPAE al prot. n. 60006 del 29/3/2024 attestando che rispetto all'intervento in esame non si rinvencono disposizioni ostative nel vigente PTCP;
2. il Comune di Bagnolo in Piano ha espresso parere favorevole in riferimento alla conformità allo strumento urbanistico vigente acquisito da ARPAE al prot. n. 110285 del 14/6/2024;
3. AUSL, Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha rilasciato il parere favorevole acquisito da ARPAE al prot. n. 58406 del 27/3/2024;
4. il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale ha espresso il proprio parere favorevole di compatibilità idraulica acquisito da ARPAE al prot. n. 108443 del 12/6/2024;

l'autorità competente ha comunicato, con nota prot. PG.2024.0644795 del 13 giugno 2024, la proroga del termine di adozione del provvedimento di ulteriori venti giorni, ai sensi dell'art.19 comma 6 del d.lgs. 152/06, al fine di poter valutare adeguatamente la documentazione fornita e concludere l'istruttoria;

CONSIDERATO CHE:

nello studio ambientale preliminare è stato descritto il progetto e sono stati analizzati gli impatti potenziali che possono derivare dalla sua realizzazione; il proponente ha dichiarato in sintesi:

DAL PUNTO DI VISTA PROGETTUALE:

nell'intorno dell'impianto, che si trova in zona agricola, sono presenti poche abitazioni sparse nel raggio di 500 metri mentre non sono presenti recettori sensibili (scuole, case di cura, ecc.); i principali agglomerati urbani posti in prossimità dell'impianto sono San Tommaso (760 m), Santa Maria della Fossa (830 m) e San Giovanni (1750 m);

l'allevamento in esame si compone di 16 ricoveri (denominati porcilaie e capannine) di cui attualmente solo 14 sono dedicati alla stabulazione dei suini, prevedendo le fasi di riproduzione, svezzamento e ingrasso;

attualmente in azienda è presente un separatore a vaglio che tratta il 100% dei liquami prodotti per dividere il liquame tal quale prodotto nelle porcilaie in due frazioni: una solida e una liquida. Il separatore è composto da una zona di carico "polmone" dove al proprio interno alloggia una coclea a vite senza fine che trasporta il materiale verso l'uscita del separatore e un vaglio che avvolge completamente la coclea;

la parte liquida prodotta fluisce attraverso il vaglio mentre la parte solida viene spinta verso la bocca di scarico;

la parte solida cade al di sotto del separatore e viene stoccata su una platea in cemento a tenuta, mentre la parte liquida viene pompata all'interno dei bacini di stoccaggio in terra (n.3), per il successivo spandimento;

la consistenza zootecnica massima attuale dell'allevamento, autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale, è di 9891 capi;

il progetto in esame prevede il mantenimento del processo produttivo dell'azienda attuale con la ristrutturazione delle ultime due capannine dell'allevamento, ad oggi non utilizzate, e la modifica del sistema di stoccaggio del liquame con la dismissione di due lagoni in terra esistenti all'interno dei quali verranno posizionati sacconi plastomerici per lo stoccaggio dei liquami;

nello specifico è prevista la ristrutturazione delle capannine identificate con codice C5 e C6. A seguito della ristrutturazione in questi due ricoveri verranno allevati

magroncelli da 20 a 50 Kg e lattonzoli da 7 a 20 Kg in box multipli con pavimento pieno interno e corsia esterna fessurata. Il sistema di rimozione delle deiezioni è tramite vacuum system;

il vacuum system è un sistema ritenuto BAT (Best Available Techniques) perché diminuisce del 5% le emissioni dai ricoveri. Il sistema prevede lo svuotamento frequente delle fosse sotto il pavimento grigliato con un sistema veloce e a depressione che fa in modo che la fossa si svuoti completamente e non rimangano residui sul fondo che provocherebbero le emissioni di ammoniaca dal ricovero;

il progetto prevede anche l'acquisto di 4 sacconi plastomerici per lo stoccaggio del liquame da posizionare all'interno di due dei tre lagoni di stoccaggio in terra attualmente utilizzati nell'allevamento;

negli elaborati si evidenzia che i 4 sacconi, aventi volume pari a 2.000 m³ ciascuno, saranno posizionati nei prossimi mesi (presumibilmente alla fine dell'estate 2024), mentre è già presente un saccone da 500 m³ posizionato a fine 2021; il rimanente lagone utilizzato per lo stoccaggio dei liquami ha un volume di circa 6.208 m³;

la consistenza zootecnica massima dell'allevamento sarà di 12.412 capi;

per quanto riguarda le modifiche in progetto negli elaborati è stato evidenziato che sono state adottate le Migliori Tecniche Disponibili (BAT) indicate nella Decisione di Esecuzione UE 2017/302 della Commissione del 15/02/2017, così come verranno adottate le BAT per la gestione dei suini e per la maggior parte delle attività di spandimento dei liquami;

rispetto alla fase di cantiere si evidenzia che gli interventi in progetto non comporteranno la costruzione di nuove strutture ma esclusivamente l'adeguamento di quelle esistenti, prevedendo, tra il resto, il posizionamento dei sacconi all'interno dei lagoni dopo la rimozione completa dei sedimenti presenti;

DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE

fase di cantiere

per la tipologia di cantiere e di interventi da realizzare non si prevedono attività a cui possono essere associati significativi impatti in termini di inquinamento acustico e/o atmosferico, né alterazione della componente suolo e sottosuolo;

fase d'esercizio

aria

secondo quanto evidenziato negli elaborati presentati con l'intervento in progetto la consistenza zootecnica massima dell'allevamento passerà da 9.891 a 12.412 capi con un aumento del numero di animali del 25.5% sul totale dei capi allevabili ed un aumento di circa il 10% del peso vivo allevato rispetto allo stato attuale;

tale modifica comporterà la variazione tra lo stato ante-operam e lo stato post-operam delle emissioni complessive di ammoniaca e di metano che negli elaborati sono state calcolate con il sistema Bat-tool (software predisposto dal CRPA di Reggio Emilia nell'ambito del Progetto "prepAIR") evidenziando le seguenti variazioni:

inquinante	ex-ante (kg/anno)	ex-post (kg/anno)	variazione assoluta (kg/anno)	variazione percentuale (%)
Ammoniaca	28.608	27.102	-1.506	-5%
Metano	69.982	67.677	- 2.305	-3%

in particolare, è stato evidenziato che la modifica in progetto comporta una riduzione delle emissioni di ammoniaca (-5%) a fronte di un aumento di peso vivo del 10%, in ragione dell'adozione di tecniche di stabulazione e stoccaggio dei liquami identificate come BAT;

l'utilizzo dei sacconi plastomerici per lo stoccaggio dei liquami ridurrà l'emissione di metano rispetto allo stato attuale in cui tutti gli stoccaggi risultano scoperti;

per la valutazione dell'impatto odorigeno dell'allevamento sono state prese a riferimento le specifiche Linee Guida di ARPAE 35/DT, approvate con determinazione dirigenziale n. 426 del 18/5/2018, effettuando un approfondimento tecnico mediante "Relazione tecnica di Livello 1";

per i ricoveri e lo stoccaggio dei reflui è stato effettuato un confronto tra lo stato-ante operam e lo stato post-operam relativamente alle Unità Odorimetriche Europee per m3 di aria emesse (OUE/m3), utilizzando per la stabulazione dati medi annui di riferimento per tonnellata di peso vivo (OUE/sec/t PV) registrati dal CRPA di Reggio Emilia nei ricoveri zootecnici dei suini (sulla base delle tipologie di stabulazione e rimozione degli effluenti), e per lo stoccaggio dei reflui i fattori di emissione odorigena indicati dal Bref "Best Available Techniques (BAT) Reference

Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs" del 2017;

sulla base dei dati di letteratura e delle assunzioni effettuate dal proponente in considerazione delle specifiche caratteristiche dell'allevamento in esame è emerso che:

- a fronte di un incremento del peso vivo allevato del 10% si stima un incremento delle emissioni odorigene dovute alla fase di stabulazione del 6%, a dimostrazione dell'efficacia delle tecniche BAT adottate nelle capannine oggetto di ristrutturazione;

- si stima una riduzione del 66% delle emissioni odorigene dovute alla fase di stoccaggio dei reflui dovuta alla sostituzione di due lagoni utilizzati attualmente con lo stoccaggio del liquame nei sacconi plastomerici;

- per l'allevamento nel suo complesso si prevede una riduzione delle emissioni di sostanze odorigene del 16% rispetto allo stato ante operam;

per quanto riguarda i sistemi gestionali e di abbattimento degli odori viene evidenziato che:

- nella fase di ricovero degli animali si adottano le seguenti misure:

- a. rimozione frequente dei reflui: l'azienda sta investendo per introdurre il vacuum system nella maggior parte dei ricoveri utilizzati. Utilizzando questa tecnica il liquame staziona per tempi ridotti al di sotto delle fosse sottogrigliato diminuendo moltissimo la formazione di odore dai liquami stazionanti;

- b. ridotta velocità dell'aria: la ventilazione che sia forzata o mista è mantenuta a bassa velocità, ed oltre a garantire il benessere animale riduce notevolmente il propagarsi di odori nell'area circostante;

- c. dieta a ridotto tenore proteico: la dieta alimentare somministrata agli animali è a ridotto tenore proteico in tutte le fasi del ciclo, e questo permette una migliore digeribilità dell'alimento stesso, riducendo l'azoto escreto e di conseguenza l'odore emesso. Oltre alla riduzione della proteina si applica un'alimentazione per fasi: in base all'età dell'animale viene somministrata la dieta più adeguata diminuendo ulteriormente l'azoto escreto;

- nella fase di stoccaggio:

- a. i reflui liquidi vengono trasportati in condotte chiuse e a tenuta;

b. i reflui liquidi vengono immessi nel primo lagone in terra di stoccaggio al di sotto del pelo libero;

c. i reflui liquidi verranno per la maggior parte stoccati in sistemi chiusi;

d. i reflui liquidi non verranno miscelati se non prima della fase di spandimento;

e. i reflui palabili verranno periodicamente accumulati per ridurre la superficie emittente;

- nella fase di distribuzione:

a. maturazione dei reflui: i reflui vengono stoccati per un periodo di tempo necessari alla maturazione degli stessi limitando così l'emissione di odore;

b. utilizzo di tecniche BAT: la maggior parte dei reflui viene distribuita impiegando tecniche BAT alcune delle quali prevedono un interrimento veloce;

c. pianificazione delle distribuzioni: l'attività di spandimento è pianificata annualmente e preventivamente attraverso il piano di distribuzione agronomica dei reflui;

il proponente ha infine evidenziato come il progetto proposto rispetta i requisiti indicati del PAIR 2030 sia per la fase di ricovero/alimentazione, che per la fase di stoccaggio e distribuzione dei reflui zootecnici;

in particolare, lo spandimento del 20% del liquame avverrà come allo stato attuale con tecnica REF in quanto la distribuzione con coltura in atto e in fase avanzata non permette di usare tecniche più performanti e comunque in caso di utilizzo di questa tecnica verranno adottati sistemi di erogazione a pressione non superiore alle 2 atmosfere all'uscita del sistema di distribuzione;

acque superficiali e sotterranee

la modifica in progetto, secondo quanto emerge dagli elaborati progettuali non determinerà impatti significativi sulle componenti acque superficiali e acque sotterranee;

nello specifico viene evidenziato che:

- gli interventi non comporteranno variazioni rispetto alle attuali modalità di raccolta e gestione degli effluenti, ad esclusione della dismissione di due dei tre lagoni attualmente in uso per lo stoccaggio dei liquami che verranno svuotati ed utilizzati per il posizionamento all'interno degli stessi di sacconi plastomerici per lo stoccaggio dei liquami; le caratteristiche di impermeabilità dei lagoni

consentiranno di garantire la tenuta anche in caso eventi accidentali;

- per evitare la contaminazione delle acque sotterranee il separatore è posto su una platea in cemento a tenuta mentre i bacini in terra sono sottoposti a perizia geologica per verificarne la tenuta ogni dieci anni come regolamentato dalla Direttiva Nitrati;

- la gestione delle acque meteoriche non subirà alcuna variazione rispetto allo stato attuale, prevedendo la dispersione delle stesse nell'area cortiliva;

- si presume, per eccesso, un consumo di acqua da acquedotto pari a 15.000 m³, un quantitativo massimo corrispondente a quello ipotizzato con la precedente procedura di screening del 2020 per l'ampliamento dell'allevamento in quanto si è constatato che l'acqua effettivamente utilizzata dall'azienda è inferiore a quella calcolata nell'anno 2020; il proponente già in passato ha verificato la possibilità di provvedere ad un approvvigionamento idrico mediante pozzo ma dalle verifiche effettuate nella zona dell'allevamento non vi è la presenza di una falda a profondità tecnica/economicamente raggiungibile;

rumore e traffico

secondo quanto evidenziato l'introduzione di animali nelle strutture inutilizzate non comporterà variazioni significative del rumore in quanto l'attività è considerata a bassa rumorosità e limitata al periodo diurno;

anche l'incremento di traffico veicolare associato alla modifica in progetto non viene ritenuto significativo dal proponente in considerazione del limitato incremento del numero di mezzi atteso con la modifica in progetto (circa 10) a fronte della movimentazione attuale pari a circa 6250 camion/anno, della localizzazione dell'impianto e delle caratteristiche delle strade di accesso all'allevamento stesso;

flora, fauna, ecosistemi, paesaggio

poiché la modifica non comporta la realizzazione di nuovi edifici ma esclusivamente l'utilizzo di ricoveri già presenti nel sito in cui verranno introdotti i capi dopo la ristrutturazione in progetto, e l'introduzione dei sacconi plastomerici per lo stoccaggio dei liquami all'interno di due lagoni attualmente in uso, non si prevedono impatti significativi sulle componenti flora, fauna, ecosistemi,

paesaggio;

VALUTATO CHE:

sulla base dell'analisi del progetto presentato e delle osservazioni delle Amministrazione interessate:

il comune di Bagnolo in Piano ha espresso il proprio parere positivo, pubblicato sulla banca dati regionale delle valutazioni ambientali, evidenziando che *"per l'intervento proposto non sono stati riscontrati motivi ostativi alla compatibilità urbanistica"*;

in riferimento al PTCP 2010 della Provincia di Reggio Emilia, approvato con DCP n. 124 del 17/06/2010 e successive varianti, la Provincia ha espresso parere favorevole, pubblicato sulla banca dati regionale delle valutazioni ambientali, dichiarando che *"non si rinvencono disposizioni ostative nel vigente PTCP"*;

sulle principali componenti ambientali si evidenzia che:

- in relazione alle emissioni in atmosfera di ammoniaca nonostante il progetto in esame preveda un incremento del 10% del peso vivo allevato rispetto allo stato attuale, come emerge dalle stime effettuate mediante software Bat-tool, si prevede una riduzione delle emissioni di ammoniaca del 5% riconducibile all'adozione di misure di carattere strutturale e gestionale rispondenti alle migliori tecniche disponibili (BAT) nelle diverse fasi dell'attività; anche le emissioni di metano non si discostano da quelle attuali: in particolare si evidenzia che l'introduzione dei sacconi plastomerici consente di ridurre notevolmente la fase emissiva dovuta agli stoccaggi, così da portare una sostanziale invarianza delle emissioni totali;

- anche per quanto riguarda l'impatto odorigeno, come evidenziato dalla valutazione effettuata prendendo a riferimento le Linee Guida di ARPAE 35/DT, si prevede una riduzione complessiva delle emissioni di sostanze odorigene del 16% rispetto allo stato ante operam, dovuta principalmente alla modifica del sistema di stoccaggio dei liquami con la dismissione di due laghi in terra esistenti all'interno dei quali verranno posizionati sacconi plastomerici per lo stoccaggio dei liquami;

- la gestione delle acque non subirà variazioni rispetto allo stato attuale e per il progetto in esame non si prevedono particolari interferenze con le acque superficiali e sotterranee: lo stoccaggio dei liquami nei sacconi plastomerici che verranno posti all'interno di due laghi

utilizzati attualmente per lo stoccaggio liquami consentirà di ridurre ulteriormente l'eventualità di impatti dovuti alla percolazione dei liquami stessi;

- in considerazione dell'assetto viabilistico attuale e del limitato aumento del traffico veicolare associato alle modifiche in progetto non si prevedono impatti significativi sul traffico veicolare;

- in considerazione della localizzazione dell'impianto e delle modifiche in progetto non si prevedono variazioni significative dell'impatto acustico;

- siccome il progetto verrà sviluppato interamente all'interno del sito attualmente dedicato all'allevamento senza prevedere variazioni delle strutture presenti, non si prevedono impatti sulla fauna, la vegetazione e gli ecosistemi, né impatti significativi dal punto di vista paesaggistico;

si dà atto, comunque, che prima dell'introduzione dei suini all'interno delle capannine oggetto di ristrutturazione, secondo quanto richiesto con la modifica in esame, dovranno essere predisposti i sacconi plastomerici nei lagoni esistenti al fine dello stoccaggio dei liquami di allevamento secondo quanto analizzato e valutato negli elaborati presentati;

RITENUTO CHE:

visti i criteri pertinenti per la verifica di assoggettabilità a VIA indicati nell'Allegato V alla Parte II del d.lgs. 152/06;

rilevato che dall'esame istruttorio svolto da ARPAE sul progetto, di cui alla richiamata relazione conclusiva per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA acquisita con nota prot. PG.2024.0697493 del 26 giugno 2024, sulla base della documentazione presentata e dei contributi pervenuti, ed effettuata una attenta valutazione del progetto su base ambientale e territoriale, non emergono elementi che possano far prevedere effetti negativi significativi sull'ambiente;

il progetto denominato "ristrutturazione di ricoveri per allevamento suino a ciclo chiuso con incremento di capi", localizzato nel comune di Bagnolo in Piano (RE) può essere escluso dalla ulteriore procedura di VIA nel rispetto delle condizioni previste negli elaborati depositati alla presentazione dell'istanza;

si fa inoltre presente che a seguito della conclusione del presente procedimento secondo quanto indicato da AUSL nel

proprio parere pubblicato sulla banca dati regionale delle valutazioni ambientali, nella successiva fase per l'acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la Ditta dovrà valutare la seguente indicazione:

- si dovranno trovare soluzioni alternative e/o coprire il terzo lagone visti i dati in riduzione, a seguito dell'installazione dei sacconi, del metano e dell'ammoniaca nonostante l'aumento dei capi;

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 n. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»";
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti;

RICHIAMATI:

- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione di Giunta regionale 07 marzo 2022 n. 325 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale", con decorrenza dal 1/4/2022;
- la deliberazione di Giunta regionale 27 marzo 2023 n. 474 "Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Ordinamento Professionale di cui al Titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025";
- la deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2022 n. 426 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia";
- la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 468 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", per quanto applicabile;
- la deliberazione di Giunta regionale 29 gennaio 2024 n.

157 "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026. Approvazione";

- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 25 marzo 2022 n. 5615 "Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 19 dicembre 2022 n. 24717 "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura Del Territorio e dell'ambiente";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione di Giunta regionale 27 novembre 2023 n. 2077 "Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza";
- la determinazione 9 febbraio 2022 n. 2335 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13/10/2017 PG/2017/0660476 e del 21/12/2017 PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della sopra citata deliberazione n. 468/2017;

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato "ristrutturazione di ricoveri per allevamento suino a ciclo chiuso con incremento di capi", localizzato nel comune di Bagnolo in Piano (RE) proposto da Centro

Selezione Suini S.r.l., per le valutazioni espresse in narrativa;

- b) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE di Reggio Emilia e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell'art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato;
- c) di stabilire l'efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- d) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Centro Selezione Suini S.r.l., al Comune di Bagnolo in Piano, all'Unione Terra di Mezzo, alla Provincia di Reggio Emilia, all'AUSL di Reggio Emilia - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, all'ARPAE di Reggio Emilia, al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale;
- e) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
- f) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
- g) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

DENIS BARBIERI